

Parte seconda

Disciplina del fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 43 Premessa

1. Al fine di incentivare l'attività professionale interna nonché la connessa attività tecnico-amministrativa, la presente parte del Regolamento disciplina le modalità di costituzione del fondo interno denominato fondo per la progettazione e l'innovazione, da ripartire tra il personale degli uffici del Comune e da destinare altresì all'innovazione.
2. La presente parte del regolamento disciplina la costituzione di tale fondo nonché i criteri e le modalità per la ripartizione e la destinazione del medesimo.

Art. 44 Costituzione del fondo

1. E' costituito un apposito fondo interno denominato fondo per la progettazione e l'innovazione.
2. Il fondo è determinato nella misura del 2% dell'importo posto a base di affidamento di un'opera e/o di un lavoro.

Art. 45 Ambito oggettivo di applicazione

1. La disciplina della parte del presente regolamento si applica alle opere e/o lavori pubblici di competenza dell'Ente.
2. Agli effetti della presente disciplina si intendono per opere e/o lavori pubblici quelli definiti tali dalla normativa in materia, con esclusione delle attività manutentive per la cui realizzazione non necessiti attività progettuale.

Art. 46 Alimentazione del fondo

1. Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa, nel quale sono iscritte le quote di cui al fondo per la progettazione e l'innovazione.
2. Le quote di cui al comma precedente, possono inoltre far parte degli appositi capitoli di bilancio, destinati all'esecuzione dell'opera e/o del lavoro pubblico, e inseriti nel quadro economico dell'opera e/o del lavoro stesso.

Art. 47

Fondo per la progettazione e fondo per l'innovazione.

1. Il fondo per la progettazione o fondo per opere e/o lavori pubblici è determinato nella misura dell' 80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione.
2. Il fondo per l'innovazione è determinato nella misura del 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione.

CAPO I°

FONDO PER LA PROGETTAZIONE O FONDO PER OPERE E/O LAVORI PUBBLICI

Art. 48

Gestione del fondo

1. La gestione del fondo è assegnata al Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 49

Soggetti beneficiari, attività.

1. I soggetti beneficiari del fondo, sono individuati nei dipendenti dell' Ente, che partecipino o collaborino, nell' intervento, nelle sue varie componenti tecniche, amministrative o di altro genere, e precisamente:
 - nel responsabile dell' ufficio tecnico, che abbia redatto il progetto, nelle varie forme del progetto preliminare, definitivo, esecutivo e/o abbia effettuato le prestazioni professionali delle fasi successive;
 - nel responsabile unico del procedimento;
 - nei collaboratori tecnici o amministrativi o di altro tipo, che collaborino nell' intervento.

Art. 50

Oneri per iscrizione agli albi e per assicurazioni

1. L'onere dell'iscrizione agli albi professionali dei tecnici progettisti dipendenti, in relazione al presente capo, compete all'Amministrazione comunale.
2. E' altresì a carico dell'Amministrazione comunale, in relazione al presente capo, la spesa per la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione, con esclusione delle eventuali responsabilità penali.

Art. 51

Conferimento dell'incarico

1. Il conferimento degli incarichi ai progettisti interni deve essere effettuato nel rispetto delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
2. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.



3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere costituiti gruppi di progettazione costituiti da professionisti esterni ed interni.

4. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.

5. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico.

6. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere affidati singoli aspetti della progettazione a professionisti esterni ed interni. In tal caso l'incentivo è corrisposto in relazione al peso relativo della progettazione effettivamente svolta dal personale interno. Nel caso di progettazione architettonica l'incentivo è comunque corrisposto nella sua totalità.

7. Analogamente si può procedere per la direzione, contabilizzazione, regolare esecuzione o collaudazione dei relativi lavori.

8. Nel caso in cui il personale interno non provveda alla progettazione, sarà dovuta la quota di incentivo relativa alla prestazione effettuata.

Art. 52

Ripartizione del fondo

1. Il fondo è ripartito, per ciascun opera e/o lavoro, tra il personale indicato nell'articolo 49, secondo le seguenti percentuali:

- responsabile unico del procedimento: 37%;
 - progettista: 30%;
 - coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 2%;
 - direttore dei lavori: 17%;
 - coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 2%;
 - collaudatore o redattore del certificato di regolare esecuzione: 2%;
 - collaboratori: 10%;
- (sommano: 100%).

2. In relazione alla fase svolta, sono stabilite le seguenti percentuali:

- progettazione preliminare: 15%;
 - progettazione definitiva: 28%;
 - progettazione esecutiva: 29%;
 - direzione lavori, fino a regolare esecuzione: 28%
- (sommano: 100%).

3. Ove sia redatta la sola progettazione definitiva o la sola progettazione esecutiva, si considera comunque la somma delle percentuali della fase eseguita e delle fasi precedenti.

4. La mancata realizzazione dell'opera e/o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo.

5. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.



Art. 53
Corresponsione delle somme.

1. Le somme sono corrisposte in relazione all' avanzamento dell' intervento, nelle sue fasi di progettazione e di esecuzione.
2. L' importo per i collaboratori, viene versato direttamente dal fondo in parola a quello della produttività collettiva.

CAPO II°
FONDO PER L' INNOVAZIONE

Art. 54
Destinazione del fondo

1. Il fondo per l' innovazione è destinato all' acquisto da parte dell' Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all' ammodernamento e all' accrescimento dell' efficienza dell' Ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 55
Gestione del fondo

1. La gestione del fondo è assegnata al Responsabile di Settore competente.
2. La Giunta Municipale può emanare apposite direttive per la gestione del fondo per l' innovazione.

CAPO III°
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56
Disposizioni finali.

1. In caso di mancato rispetto dei tempi e dei costi di contratto, si applica una detrazione fino al 10% degli importi determinati ai termini degli articoli precedenti. Non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all' articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni. Detta detrazione non si applica ove il mancato rispetto non risulti addebitabile all' attività dei soggetti cui l' incentivo è attribuito.
2. Le norme della parte seconda, articoli da 43 a 56 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 245 del 02.09.1999 e successive modifiche ed integrazioni, sostituite con deliberazione della Giunta Municipale n. 133 del 22.08.2006, sono sostituite da quelle di cui sopra.



3. Le norme di cui alla presente parte, fermo quanto al successivo comma, valgono a far data dell'entrata in vigore della legge n. 114 dell' 11/08/2014.
4. Gli incarichi relativi alla progettazione di opere e/o lavori pubblici affidati o disposti anteriormente all' entrata in vigore della legge n. 114 dell' 11/08/2014 seguono la disciplina previgente.
5. Per quanto qui non stabilito si rimanda alle norme in materia.



COMUNE DI PIANSANO

PROVINCIA DI VITERBO

APPROVATO

con deliberazione

~~ADOSSATO~~

~~CONSIGLIO COMUNALE~~ n. 25

GIUNTA MUNICIPALE

tel.

02103116

Piansano, li

02103116

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

